



REGIONE PIEMONTE
AGENZIA PIEMONTE LAVORO
CENTRI PER L'IMPIEGO

Settore: Direzione

Determinazione del Direttore Nr 363 del 28/06/2019

Oggetto: Adozione del piano dei fabbisogni del personale di Agenzia Piemonte Lavoro per il triennio 2019-2021 e del piano assunzioni 2019.

In data odierna, in Torino via Amedeo Avogadro 30, presso la sede dell'Agencia Piemonte Lavoro

**IL DIRETTORE
(Dr. Claudio Spadon)**

Vista la DGR n. 23-3091 del 29/03/2016 con la quale è stato individuato nel dr. Claudio SPADON, il soggetto cui affidare l'incarico di Direttore dell'Agencia Piemonte Lavoro;

visto il DPGR n. 31 del 29/03/2016 avente ad oggetto: "Nomina del Direttore dell'Agencia Piemonte Lavoro art. 7 L. R. 34/2008";

Premesso che:

l'art. 1, comma 793 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", ha stabilito che allo scopo di completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e consolidarne l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego venisse trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego e che le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego calcolassero la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 794;

l'art. 1, c. 795, L. 205/2017 ha stabilito altresì che allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego succedessero nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della legge per lo svolgimento delle relative funzioni;

l'art. 1, c. 807, inoltre, prevede il trasferimento alle regioni a statuto ordinario di risorse destinate ai contratti a tempo indeterminato di cui all'art. 1, comma 794 e ai contratti a tempo determinato di cui all'art. 1, c. 797 della già citata l. 205/2017, con cui si provvede annualmente mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

la l.r. n. 34 del 22 dicembre 2008, novellata dalla l.r. n. 7 del 29 giugno 2018, all'art. 6, ha confermato l'Agencia Piemonte Lavoro (di seguito APL) quale ente strumentale dotato di personalità giuridica pubblica, avente autonomia patrimoniale e contabile nell'ambito delle risorse ad essa attribuite dal bilancio regionale, attribuendo al medesimo i nuovi compiti in materia di servizi per l'impiego previsti in attuazione del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell' articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183)

l'art. 8 della predetta l.r. n. 34/2008 dispone,

1. L'Agenzia dispone di personale proprio. Essa adotta il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del d.lgs. 165/2001, assume e gestisce il proprio personale nell'ambito del limite di spesa definito con cadenza pluriennale dalla Giunta regionale e con le modalità e le procedure previste dalla normativa statale e regionale in materia di personale e nel rispetto della contrattazione collettiva. All'Agenzia è attribuita la competenza in materia di reclutamento del personale afferente i Centri per l'impiego, nell'ambito della propria autonomia gestionale, nel rispetto degli indirizzi regionali e delle risorse finanziarie attribuite, anche in attuazione dei piani di rafforzamento nazionali. La dotazione organica dell'Agenzia è definita con deliberazione della Giunta regionale.

2. In conformità a quanto disposto dall' articolo 1 , comma 793 della legge 27 dicembre 2017, n. (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), il personale della Città metropolitana di Torino e delle province con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i Centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell' articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge di stabilità 2015'), è trasferito nel ruolo dell'Agenzia; per tale personale a tempo indeterminato è ammesso l'esercizio di opzione alternativa a favore dell'inquadramento nei ruoli regionali con contestuale distacco funzionale all'Agenzia entro trenta giorni dall'entrata in vigore della deliberazione legislativa recante (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020). Il trasferimento dalla Regione all'Agenzia è disciplinato da appositi accordi tra la Regione e le organizzazioni sindacali dei lavoratori. L'Agenzia succede entro il 31 ottobre 2018 nei rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa del personale impiegato presso i Centri per l'impiego, ai sensi dell' articolo 1, comma 795 della legge 205/2017 e ne garantisce la relativa stabilizzazione ai sensi e secondo la disciplina richiamata all'articolo 1, comma 796 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).

3. Al fine di consentire un'adeguata gestione dell' opzione di cui al comma 2, salvaguardando la continuità di funzionamento dei servizi al pubblico e assicurando un ottimale subentro nei contratti di lavoro, il processo di trasferimento della titolarità dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e il correlato funzionamento dei Centri per l'impiego inizia a decorrere dall'entrata in vigore della deliberazione legislativa recante (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020) e si conclude entro il 31 ottobre 2018, con modalità concordate tra la Regione, la Città metropolitana di Torino e le province piemontesi, consultate le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

...omissis..."

Considerato che l'art. 11 della citata l. r. 7/2018 stabilisce che "Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dell'articolo 8 si provvede con le risorse regionali già iscritte nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020 con medesima destinazione nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.10 (Risorse

umane), titolo 1 (Spese correnti), per un importo pari a euro 3.614.632,00 e nella missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), programma 15.01 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro), titolo 1 (Spese correnti), per un importo pari a 3.385.368,00, nonché con le risorse di provenienza statale appositamente trasferite, omissis”.

Preso atto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con nota prot. n. 7148 del 11 luglio 2018 ha comunicato che sono state trasferite alla Regione Piemonte per l'anno 2018 le sopraccitate risorse statali, pari a Euro 19.370.205,00 per il personale a tempo indeterminato, pari a Euro 979.592,00 per il personale a tempo determinato, come previsto dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 febbraio 2018, registrato alla Corte dei Conti in data 24 maggio 2018 con numero 1-1575.

Preso atto altresì che con nota n. 6826 del 26 aprile 2019, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nelle more dell'acquisizione del concerto da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, ha trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni lo schema di decreto interministeriale di riparto delle risorse per l'anno in corso (DAR 6779 del 24.04.2019), ai fini dell'iscrizione del medesimo alla prima seduta utile.

Considerato che:

con **Deliberazione n. 61 – 7800 del 30 ottobre 2018** “Indirizzi applicativi per il trasferimento del personale dei Centri per l'impiego, ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 34/2008 e s.m.i.” la Giunta regionale:

- ha preso atto degli esiti dell'opzione esercitata dai dipendenti interessati al trasferimento ai sensi dell'art. 8 della L.R. 34/2008 e s.m.i, da cui risultano 338 optanti per l'inquadramento in Regione Piemonte e 85 per l'inquadramento in APL (63 tempi indeterminati e 22 tempi determinati);
- ha fornito alle competenti direzioni regionali, tra gli altri, gli indirizzi applicativi dell'art. 8 della L.R. 34/2008 e s.m.i relativi al trasferimento e all'inquadramento del personale optante per la Regione Piemonte nel ruolo della Giunta regionale, ponendolo, quindi, in distacco presso l'Agenzia Piemonte Lavoro;
- ha preso atto degli incarichi di posizione organizzativa in vigore e assegnati al personale trasferito titolare al 31 ottobre 2018 stabilendo per i medesimi la scadenza parificata agli incarichi di Posizione organizzativa e di Alta professionalità istituiti e vigenti del ruolo della Giunta regionale;

con **Deliberazione n. 62 – 7801 del 30 ottobre 2018** “Linee di indirizzo in merito al reclutamento del personale dei Centri per l'impiego e al riparto delle risorse finanziarie connesse”, la Giunta regionale ha, tra l'altro:

- approvato i criteri di calcolo dei limiti in materia di personale per la funzione servizi per l'impiego ed APL, fatte salve successive rideterminazioni alla luce del consolidamento della spesa del personale trasferito a seguito perfezionamento dei fondi salario accessorio e di eventuali indirizzi delle autorità centrali anche in ordine alle Linee di indirizzo di cui al Decreto 8/5/2018.

- autorizzato APL, nel rispetto dell'art. 6 del D .Lgs 165/2001 e smi e delle Linee di indirizzo approvate con Decreto 8/5/2018, a programmare i piani triennali dei fabbisogni;
- autorizzato APL alla costituzione di uno stanziamento di bilancio, a valere sulle risorse trasferite, per l'implementazione di un budget per finanziare un numero di posizioni organizzative congruo all'implementazione del modello organizzativo delineato da APL;
- stabilito che annualmente verranno garantiti i flussi finanziari da Regione ad Agenzia relativi alle spese per il personale e di funzionamento.

con **Determinazione dirigenziale della Direzione Segretariato Generale n. 229 del 31.10.2018**, è stato disposto, ai sensi della l.r. 34/2008, così come novellata dalla l.r. 7/2018, il trasferimento nel ruolo della Giunta regionale, con decorrenza 1° novembre 2018, secondo la categoria e la posizione economica possedute al 31.10.2018, con assegnazione alla struttura organizzativa (A1598A) della Direzione Coesione sociale competente in materia di Lavoro, del personale a tempo indeterminato dipendente delle province piemontesi e della Città metropolitana di Torino in servizio presso i C.P.I., che ha optato per il trasferimento in Regione Piemonte (n. 338 unità di personale) e il contestuale distacco funzionale dei medesimi presso A.P.L.

con **Determinazione del Direttore di APL n. 543 del 31.10.2018** è stato disposto l'inquadramento nel ruolo dell'Agenzia di n. 85 unità di personale, con decorrenza 1° novembre 2018, secondo la categoria e la posizione economica possedute al 31.10.2018;

con **Deliberazione n. 57 – 8111 del 14 dicembre 2018** "Agenzia Piemonte Lavoro - Definizione della dotazione organica per il triennio 2018-2020, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 34/2008 e s.m.i. ed in attuazione della DGR n. 62-7801 del 30.10.2018", la Giunta regionale ha definito la dotazione organica di APL per il triennio 2018-2020;

in data 14.03.2019, in ottemperanza al dettato dell'art. 8, comma 2 della l.r. n. 7/2018, è stato siglato **l'accordo fra Regione e Organizzazioni sindacali** per la disciplina dei tempi e modi del trasferimento dei lavoratori dei CPI in APL;

con **Determinazione dirigenziale del Segretariato generale, Settore Organizzazione e Pianificazione delle Risorse umane n. 94 del 19 aprile 2019**, è stato autorizzato il trasferimento presso APL del personale regionale in distacco funzionale o già in avvalimento presso APL che ha presentato domanda di trasferimento nel ruolo dell'Agenzia entro il 31.03 .2019.

con **Deliberazione. n. 45-8908 del 06.05.2019** "Definizione dotazione organica Agenzia Piemonte Lavoro 2019-2021 ai sensi dell'art. 8 della LR. 34/2008 e in attuazione della D.G.R. n. 62-7801 del 30.10.2018", Regione Piemonte, nel prendere atto dell'accordo sottoscritto con le OOSS in data 14.03.2019, ha definito:

- di prendere atto dell'elenco dei dipendenti indicati nella D.D. del Settore Organizzazione e pianificazione delle Risorse umane n. 94 del 19.04.2019, pari a 33 unità;
- di confermare i criteri di calcolo dei limiti di spesa in materia di personale per APL, secondo quanto disposto con DGR 62-7801 del 30.10.2018;

- di definire ai sensi dell'art. 8 della LR 34/2008 e s.m.i. ed in attuazione della DGR 62-7801 del 30.10.2018, la dotazione organica dell'Agenzia Piemonte Lavoro per il triennio 2019-2021, per una spesa complessiva presunta pari a:
 - €. 9.380.626,94 per l'anno 2019
 - €. 9.380.626,94 per l'anno 2020
 - €. 9.380.626,94 per l'anno 2021
- di autorizzare APL, nel rispetto dell'art. 6 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i e delle Linee di indirizzo approvate con Decreto 8/5/2018, a programmare i piani triennali dei fabbisogni nel rispetto delle sopra identificate regole e limitazioni ed in particolare nel limite della spesa potenziale massima risultante dalla dotazione organica (€. 9.380.626,94)
- di autorizzare APL ad incrementare le risorse destinate al salario accessorio relativamente alla quota di perequazione per il personale trasferito;
- di dare atto che l'importo che Regione trasferirà con successivo provvedimento in fase di assestamento, ammonta ad €.1.671.056,65 e comprende, oltre al costo dello stipendio tabellare, anche il trattamento accessorio teorico, così come computato al momento del primo inquadramento in Regione;

Precisato che:

- la conferma dei criteri di calcolo di cui alla D.G.R. n. 62-7801 del 30.10.2018 implica per APL la facoltà di inserire nella propria programmazione dei fabbisogni anche la copertura dei posti rimasti vacanti a seguito di cessazioni intervenute nell'anno, sia in riferimento al personale inquadrato nei ruoli di APL che in riferimento a quello regionale distaccato funzionalmente in Agenzia;
- l'art. 3, comma 5 sexies del DL 90/2014, convertito in legge n. 114/2014 (comma introdotto dal DL n. 4/2019 "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza") prevede a tale proposito che *"Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over"*;
- alla data di adozione del presente provvedimento risultano formalizzate n. 27 domande di pensionamento (5 provenienti da personale APL e 22 provenienti da regionale distaccato in APL) e che è intenzione dell'Agenzia ricoprire i posti lasciati vacanti, non incorrendo l'ente in limitazioni del *turn-over*;

Visti inoltre:

l'art. 1 comma 258 della L. 30/12/18 n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019", ai sensi del quale *"... A decorrere dall'anno 2019, le Regioni, le Agenzie e gli enti regionali sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 4.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego. Agli oneri derivanti dal reclutamento del predetto contingente di personale, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del*

reddito di cittadinanza di cui al comma 255. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le regioni interessate.”;

l'art. 12 del DL 28/1/19 n. 4, convertito dalla L.28/3/2019 n. 26, “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza”, il quale prevede:

- **al comma 3** che “Al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro e di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia, compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 14, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato un Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro; il Piano ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente. Esso individua specifici standard di servizio per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia e i connessi fabbisogni di risorse umane e strumentali delle regioni e delle province autonome, nonché obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro in favore dei beneficiari del Rdc. Il Piano disciplina altresì il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258, primo periodo, della legge dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b), del presente articolo. Oltre alle risorse già a tal fine destinate dall'articolo 1, comma 258, primo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b), del presente articolo, utilizzabili anche per il potenziamento infrastrutturale dei centri per l'impiego, nonché alle risorse di cui al comma 3-bis, per l'attuazione del Piano è autorizzata una spesa aggiuntiva nel limite di 160 milioni di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021”;
- **al comma 3 bis** che “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 258, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dai commi 3-ter e 8, lettere a) e b), del presente articolo, le regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, a decorrere dall'anno 2020 fino a complessive 3.000 unità di personale, da destinare ai centri per l'impiego, e a decorrere dall'anno 2021 ulteriori 4.600 unità di personale, compresa la stabilizzazione delle unità di personale, reclutate mediante procedure concorsuali bandite per assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui all'accordo sul documento recante Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro, sancito nella riunione della Conferenza unificata del 21 dicembre 2017, per complessivi oneri nel limite di 120 milioni di euro per l'anno 2020 e di 304 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con il Piano straordinario di cui al comma 3 del presente articolo sono definiti anche i criteri di riparto delle risorse di cui al presente comma tra le regioni e le province autonome. A decorrere dall'anno 2021, con decreto

del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere previste, sulla base delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, risorse da destinare ai centri per l'impiego a copertura degli oneri di funzionamento correlati all'esercizio delle relative funzioni.";

- **al comma 3 ter lett. b)** che le assunzioni previste dall'art. 1 comma 258 della L.145/2018 *"...non rilevano in relazione alle capacità assunzionali di cui all'articolo 3, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ovvero ai limiti previsti dai commi 557 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 in ordine al trattamento accessorio trova applicazione quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n.12. Le procedure relative alle assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.";*
- **al comma 3 quater** che *"Allo scopo di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, le regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, attuano il piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le assunzioni finalizzate al predetto piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego non rilevano rispetto ai limiti, anche di spesa, previsti per i rapporti di lavoro a tempo determinato dalle vigenti disposizioni legislative; in ordine all'incidenza sul trattamento economico accessorio non opera il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.";*
- **al comma 8 ter** che *"In deroga all'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 361, della medesima legge n. 145 del 2018 si applica alle procedure concorsuali per le assunzioni di personale da destinare ai centri per l'impiego bandite a decorrere dal 1° luglio 2019. Resta ferma la possibilità di procedere alle assunzioni del personale da destinare ai centri per l'impiego utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.";*

il Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva, approvato in conferenza unificata il 21.12.2017;

il Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego, come modificato a seguito dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni del 11/4/19, nel testo trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'11/4/19 (DAR 0006131 P-4.37.2.10);

il Piano di Rafforzamento dei Centri per l'impiego e raccordo con gli altri operatori del mercato del lavoro, con particolare riguardo a quelli di natura pubblica, finanziato da Regione Piemonte a valere sulle risorse POR FSE 2014-2020;

Ritenuta la necessità di procedere, tenuto conto dell'urgenza di dare attuazione a quanto previsto nel DL n.4/2019, con riserva di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero rendersi necessarie a seguito dell'ufficializzazione del suddetto Decreto di approvazione del Piano straordinario;

Considerato che:

- sia l'art.1 comma 258 della L.n.245/2018, sia l'art.12 del DL n.4/2019 sono norme speciali in quanto fanno eccezione a regole generali, sono rivolte a realizzare finalità aventi carattere eccezionale (Piano straordinario di potenziamento) e si applicano esclusivamente ad alcune tipologie di enti pubblici tassativamente individuati (Regioni, Province autonome, Agenzie ed altri enti eventualmente delegati all'esercizio delle funzioni in materia di politiche per il lavoro) senza distinzioni tra enti già istituiti o di nuova istituzione;
- si tratta di norme che autorizzano espressamente assunzioni di personale entro limiti quantitativi e finanziari complessivamente definiti, la cui ripartizione tra i singoli enti interessati è rimessa al Decreto col quale è previsto venga adottato il Piano straordinario di potenziamento cui le stesse assunzioni sono finalizzate;
- la specialità delle suddette norme fa sì che esse derogino e prevalgano rispetto ad ogni altra disposizione contrastante o incompatibile;
- la specificazione introdotta dall'art.1 comma 258 della L.n.145/2018 per cui "*Le predette assunzioni non rilevano in relazione alle capacità assunzionali di cui al ... DL n.90/2014*" (cioè alla vigente disciplina in materia di vincoli assunzionali) ha la funzione meramente dichiarativa di ribadire la natura speciale e derogatoria delle disposizioni sopra menzionate, le quali concedono agli enti destinatari autorizzazioni ad hoc per assumere personale, confermando indirettamente che, al di fuori delle facoltà assunzionali previste in via del tutto eccezionale, gli enti permangono all'interno dei rispettivi regimi assunzionali, ordinari o speciali che siano, con l'obbligo di rispettarne vincoli e limiti;
- diversamente interpretando, e cioè ritenendo applicabili anche alle assunzioni autorizzate *ex lege*, i regimi assunzionali vigenti, siano essi ordinari o speciali, si avrebbe l'assurdo effetto d'impedire almeno una parte di tali assunzioni straordinarie precludendo al contempo il pieno raggiungimento delle finalità perseguite, ossia garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro di cui al Piano straordinario di potenziamento e degli standard di servizio e connessi fabbisogni di personale individuati dal Piano medesimo;

Ritenuto pertanto che le norme di cui all'art. 1 comma 258 della L. n. 145/2018 e all'art. 12 del DL n. 4/2019 debbano trovare applicazione anche nei confronti di questa Agenzia Regionale per il Lavoro, e che, conseguentemente, a tali norme debba farsi riferimento per determinare il fabbisogno di personale, adeguare la dotazione organica e programmare le assunzioni e le altre misure necessarie a dare attuazione al menzionato Piano straordinario;

Preso atto che il suddetto Piano straordinario, al punto 7, prevede che:

- *"Le unità di personale (fino a 4.000) previste all'art. 1 comma 258 della L. n.145/2018, da destinare ai centri per l'impiego, saranno ripartite sulla base dei criteri di riparto già condivisi in sede di Conferenza Unificata del 21/12/2017, in quanto questo contingente di operatori si caratterizza per essere destinato al rafforzamento strutturale dei centri per l'impiego nell'erogazione dei servizi destinati a tutti i soggetti utenti di centri per l'impiego";*
- *"Anche le risorse indicate al comma 3 bis dell'art. 12 del DL n. 4/2019, finalizzato alla stabilizzazione delle 1.600 unità assunte a tempo determinato nell'ambito del piano di rafforzamento approvato in Conferenza unificata del 21/12/2017, saranno ripartite seguendo i medesimi criteri (utilizzati per la ripartizione dei 4.000)";*
- *"Le 6.000 unità di personale di cui al comma 3 bis dell'art. 12 del DL n. 4/2019 (3.000 a decorrere dal 2020 e 3.000 dal 2021) saranno ripartite secondo il criterio utilizzato per il riparto dei 3.000 Navigator ...";*

Rilevato che:

- Il criterio utilizzato per il riparto dei Navigator corrisponde per il Piemonte ad un peso del 5,89%, mentre il criterio di riparto delle 4.000 unità previste dall'art.1 c.258 della L. n.145/2018 assegna alla stessa Regione un peso del 6,49%;
- I suddetti criteri di riparto del personale, pari al 5,89% e al 6,49%, vanno utilizzati anche per stimare le risorse spettanti a copertura della spesa del personale di cui è autorizzata l'assunzione nel prossimo triennio;
- applicando tali criteri di riparto ai finanziamenti previsti dalle norme sopra richiamate, è possibile quantificare trasferimenti a favore della Regione Piemonte negli importi e con le scadenze indicati nella seguente tabella 1:

Tabella 1

Fonte normativa	2019	2020	2021	Note
Art. 1, comma 258, 4° periodo L. 145/2018 (fino a 4000 unità)	120 milioni x 6,49% = €. 7.788.000,00	160 milioni x 6,49% = €. 10.384.000,00	€. 10.384.000,00	La norma prevede il finanziamento di 160 mil. Anni a decorrere dal 2020 (risorse certe e continuative)
Art. 12, comma 3 bis DL 4/2019 (fino a 3000 unità nel 2020 e ulteriori 3000 nel 2021)		120 milioni x 5,89% = €. 7.080.000,00	240 milioni x 5,89% = €.14.160.000,00	L'importo considerato è parte del complessivo finanziamento di 304 milioni annui che la norma prevede a decorrere dal 2021 (risorse certe e continuative)
Art. 12, comma 3 bis DL 4/2019 (1600 unità a tempo determinato da stabilizzare)			64 milioni x 6,49% = 4.153.600,00	L'importo indicato è parte del complessivo finanziamento di 304 milioni annui che la norma prevede a decorrere dal 2021 (risorse certe e continuative)
TOTALE	7.788.000,00 €	17.464.000,00 €	28.697.600,00 €	

pertanto, a decorrere dal 2022, spetteranno complessivamente alla Regione Piemonte € 28.697.600,00 annui a regime da trasferire a questa Agenzia;

- come espressamente precisato nel ciato Piano Straordinario (punto 7, 6° capoverso) le risorse destinate alle suddette assunzioni devono contemplare i costi connessi alla spesa di personale ed essere anche finalizzate a coprire le altre spese connesse al funzionamento e relative alle dotazioni strumentali e alla

- disponibilità e all'utilizzo degli spazi (locazioni, manutenzioni, utenze, servizi accessori vari);
- i suddetti trasferimenti, quantificabili a regime in €. 28.697.600,00 annui, costituiscono, sotto il profilo quantitativo, il vincolo di finanza pubblica per definire il fabbisogno di personale dell'Agenzia connesso all'attuazione del Piano Straordinario;
 - per quanto concerne la consistenza numerica delle unità necessarie, nel rispetto del vincolo finanziario complessivo come sopra quantificato, è opportuno fissare un parametro riferito ad un costo standard presunto per unità comprensivo delle spese connesse ai costi gestionali e di funzionamento;
 - un simile costo standard unitario medio è quantificabile in €. 55.000,00 circa;
 - applicando tale costo standard all'importo complessivo dei finanziamenti a regime, pari a €. 28.697.600,00 si ottiene un fabbisogno di circa 522 unità, riducibili, in via prudenziale a n. 480 unità;
 - con riferimento al profilo qualitativo è in corso un'analisi da parte del direttore, dai dirigenti e dalle posizioni organizzative sui processi di lavoro e sulle attività che necessitano di personale;
 - l'analisi viene condotta prendendo in considerazione sia l'esigenza di completare gli organigrammi dei servizi per il lavoro sui territori, assicurando in particolare le figure di cat. D necessarie alla copertura dei posti di responsabile e vice responsabile dei centri per l'impiego, nonché le ulteriori ritenute indispensabili al fine di erogare servizi di qualità agli utenti, comprensive di quelle per le attività di supporto e ausiliarie. Il contingente della figura di "Specialista in politiche del lavoro" cat. D dovrà essere tale da garantire servizi in linea con gli standard di servizio concordati a livello nazionale e con le competenze assegnate dalla normativa in materia di politiche attive del lavoro (tra cui D.Lgs. n.150/2015, LR n.14/2015 e Legge n.26/2019 sul Reddito di cittadinanza);
 - l'esito della suddetta analisi si tradurrà nella declinazione delle categorie e dei profili professionali oggetto delle assunzioni afferenti i documenti programmatori per gli anni 2020 e 2021;

Ritenuto, al fine di pervenire ad una nuova rideterminazione della dotazione organica complessiva dell'Agenzia, che ai posti autorizzati dal suddetto Piano Straordinario di potenziamento debbano aggiungersi:

- 31 posti, relativi al personale APL inquadrato nei ruoli dell'agenzia al 31.10.2018 (al netto dei pensionamenti intervenuti alla data odierna e comprensivi dell'unico posto dirigenziale in organico)
- 85 posti, relativi al personale CPI trasferito in APL a far data dal 1.11.2018
- 33 posti, relativi al personale CPI trasferito in APL a far data dal 1.05.2019

Per un totale di 149.

Dotazione organica al 1.06.2019

Categoria Contratto	Totale
B	14
C	87
D	46
Dirigente	1
Totale complessivo	148

Ritenendo altresì di prevedere alla suddetta dotazione organica, autorizzata dalla citata D.G.R. n. 45-8908 del 06.05.2019, i suddetti incrementi nel triennio di riferimento:

Incremento dotazione organica finanziato dalle risorse ordinarie statali e regionali

Categoria Contratto	Totale
B	+1
C	+38
D	+25
Dirigenti*	+3
Totale complessivo	+67

Incremento dotazione organica finanziato dalle risorse del piano di potenziamento

Categoria Contratto	Totale
B	/
C	+320
D	+150
Dirigente	+4
Totale complessivo	474

*si prevede di completare il trasferimento dei tre dirigenti regionali attualmente in distacco presso l'Agencia, inquadrandoli formalmente nell'organico di APL. Tale procedura sarà possibile solo a seguito dello stanziamento delle risorse finanziarie da parte di Regione Piemonte.

Dato atto che pertanto che la **nuova dotazione organica****, risulta così configurata:

(**il posto del direttore è a tempo determinato e fuori dotazione organica)

Dirigenti	Cat. D	Cat. C	Cat. B	Cat. A	Totale
8	221	445	15	0	689

Si precisa che la dotazione organica come sopra rideterminata **non contempla formalmente le 300** (numero al 1.06.2019) unità di personale regionale distaccate in APL, gestite funzionalmente dall'Agencia.

Tenuto conto che:

- le assunzioni straordinarie autorizzate dalle richiamate disposizioni di cui alla L.145/2018 e al DL n.4/2019, non modificano il regime assunzionale previsto per l'Agencia, nel dettaglio descritto all'interno della D.G.R. n. 62 - 7801 del 30 ottobre 2018;
- pertanto, quest'ultimo regime continuerà a trovare applicazione per tutte le assunzioni effettuate dall'Agencia al di fuori di quanto disposto dalla L.n.145/2018 e dal DL n.4/2019;
- conseguentemente si avranno per questa Agencia due distinti regimi assunzionali ed altrettanti limiti di spesa per le assunzioni di personale:

- a) uno resterà quello già fissato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 62 – 7801 del 30 ottobre 2018 ai sensi dell'art. 8, comma 1 della L.R. 34/2008, e quantificato in misura pari a € 1.402.260,00;
 - b) l'altro limite di spesa andrà quantificato, invece, con riferimento al valore dei finanziamenti previsti dalla L.n.145/2018 e dal DL n.4/2019 secondo i diversi importi assegnati nel triennio 2019/2021 come indicato nella tabella 1 e cioè € 7.788.000,00 nel 2019, € 17.464.000,00 nel 2020 ed € 28.697.600,00 a regime dal 2021;
- a tali limiti di spesa si devono sommare le risorse stanziare dalla Regione Piemonte per il finanziamento del personale CPI inquadrato nei propri ruoli, per il quale, in caso di cessazione, compete ad APL la copertura del turn over;

Ritenuto necessario, nell'ambito dei fabbisogni individuati dal citato Piano Straordinario di potenziamento e in attuazione del Piano stesso, delineare un'apposita programmazione triennale di acquisizione di personale;

Dato atto altresì che:

- tale programmazione triennale del fabbisogno deve svilupparsi nel rispetto dei vincoli finanziari, come sopra individuati, e in coerenza con l'obiettivo di dare attuazione ai livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive per il lavoro, con particolare riferimento al Reddito di Cittadinanza, come definiti dal Decreto Ministeriale adottato ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 150/2015 nell'aggiornamento relativo all'anno 2019 (punto 6 del Piano straordinario);
- la standardizzazione del fabbisogno di personale è definita, sotto il profilo quantitativo, direttamente dalla legge e dal Piano straordinario di potenziamento;
- sotto il profilo qualitativo, trovandosi l'agenzia in una fase in cui è impegnata a strutturare gli uffici che erogano le attività di supporto, indispensabili alla efficace ed efficiente erogazione dei servizi di core, va privilegiata l'acquisizione di figure in possesso di competenze amministrative e tecniche per le attività strumentali e ausiliarie, a livello sia centrale che decentrato (gestione risorse umane, sistemi informativi, logistica, affari generali, appalti ecc.) dimensionate queste ultime in misura comunque non superiore al 15% delle risorse umane complessivamente utilizzate (in tale computo vanno conteggiate anche le risorse umane regionali distaccate in APL), nel rispetto dell'art. 1 comma 404 lett. f) L. 27/12/06 n. 296;
- in merito ai profili professionali necessari è in corso un'analisi condotta dal Direttore, unitamente ai dirigenti e alle posizioni organizzative;

Ribadito che:

-il fabbisogno, come sopra definito, sarà sottoposto a successiva revisione, sia in termini quantitativi che qualitativi, in relazione al completamento del percorso di adozione degli standard di servizio per l'attuazione dei LEP, secondo quanto previsto al punto 5 del Decreto di approvazione del Piano straordinario di potenziamento;

-l'acquisizione delle figure ricomprese nel suddetto fabbisogno resterà comunque subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie indicate dalle norme richiamate;

Ritenuto, inoltre, che nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno vada previsto anche:

- il graduale superamento delle 3 posizioni presenti al 1/06/2019 costituite dal personale dirigenziale regionale in distacco presso l'Agenzia, e che tale processo di trasferimento del personale regionale nei ruoli dell'Agenzia vada completato entro il 31.12.2019;
- l'attivazione di procedure selettive riservate al personale di ruolo dell'Agenzia finalizzate a valorizzare le professionalità interne, entro il limite del 20% dei posti previsti per ciascuna categoria nel piano del fabbisogno come nuove assunzioni, ai sensi dell'art.22 c.15 del D.Lgs. 25/5/2017 n.75;
- il ricorso alla procedura di stabilizzazione disciplinata dall'art. 20, comma 1 e 2 del D.lgs. n. 75/2017;

Richiamate le linee strategiche dell'Agenzia delineate nel documento integrativo al Piano delle attività 2018, di cui alla determinazione del Direttore n. 485 del 03.10.2018, nonché nel Piano annuale delle attività 2019 approvato con determinazione del Direttore n 210 del 02.05.2019;

Richiamate le proprie determinazioni:

- n. 35 del 31.01.2019 di adozione del Bilancio di previsione 2019/2021 dell'Agenzia;
- n. 360 del 28.06.2019 di approvazione del primo assestamento del bilancio di previsione 2016.

Viste le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al Decreto 8/5/18 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, in vigore dal 27/7/18 e rilevato che la programmazione di cui al presente atto, per la parte correlata all'attuazione di norme speciali finalizzate alla realizzazione di un Piano straordinario di potenziamento, prescinde dalle indicazioni contenute nelle stesse Linee;

Attestato il rispetto di quanto previsto dagli artt. 6 e 6 ter del D.lgs. 165/2001, nonché dall'art.10 del D.lgs. 150/2009, e in particolare:

- il rispetto dei vincoli finanziari tenuto conto che:
 - a) la spesa per le assunzioni già programmate e autorizzate dalla Giunta Regionale con propria deliberazione n. 45-8908 del 06.05.2019 per una spesa potenziale massima pari ad €. 9.380.626,94 per il triennio 2019-2021, risulta finanziata sul capitolo 110002 "finanziamento capacità assunzionale" (DGR 7801 del 31.10.2018) per un importo di Euro 1.402.260,56;
 - b) la spesa per la copertura del turn over del personale regionale cessato è coperta dalle risorse che la Giunta regionale dovrà trasferire all'Agenzia secondo quanto disposto con proprie deliberazioni n 62-7801 del 31.10.2018 e n. 45-8908 del 06.05.2019;
 - c) la spesa per le assunzioni connesse all'attuazione del Piano straordinario di potenziamento è coperta dai trasferimenti erariali previsti dall'art.1 c.258 della L.n.145/2018 e dall'art.12 del DL n.4/2019

e che comunque le assunzioni di cui ai punti b) e c) vengono subordinate all'effettiva previsione nel bilancio dell'Ente dei suddetti trasferimento finanziari;

- la corretta applicazione delle disposizioni che dettano la disciplina delle assunzioni applicabile all'Agenzia;
- l'approvazione del Piano della performance dell'Agenzia 2019-2021, con determinazione del direttore n.362 del 28 giugno 2019;
- l'osservanza del criterio di razionalizzazione, di cui all'art. 1 comma 404 lettera f) della Legge 27/12/2006 n. 296, con riferimento al dimensionamento del personale utilizzato per funzioni di supporto, fissato in misura notevolmente inferiore al limite massimo del 15% delle risorse umane complessivamente utilizzate;
- il perseguimento di obiettivi di efficienza, economicità e razionalizzazione come declinati dalla normativa speciale applicata;

Dato atto che:

- non si è dato corso all'acquisto sul mercato di servizi originariamente prodotti al proprio interno ai sensi dell'art. 6 bis del D.lgs. 165/01;
- le assunzioni connesse al Piano straordinario di potenziamento sono effettuate in deroga all'art. 30 comma 2 bis del D.lgs. 30/3/2001 n. 165, come espressamente consentito dall'art. 1 comma 258, 6° capoverso, della Legge n. 145/2018;

Attestato che, ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. 165/01, l'Agenzia non ha situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale;

Ritenuto pertanto opportuno adottare la programmazione dei fabbisogni di personale dell'Agenzia per il triennio 2019/2021, come da allegato C) parte integrante del presente atto, precisando che tale programmazione ricomprende, oltre alle assunzioni previste in attuazione del Piano straordinario di potenziamento, anche quelle già autorizzate a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Regionale di precedenti piani assunzionali, nonché la copertura dei posti connessi alla sostituzione del personale cessato (sia regionale che di APL) ;

Dato atto che:

- l'attuazione del suddetto piano del fabbisogno, da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale quale amministrazione vigilante, è subordinata all'effettiva messa a disposizione dell'Agenzia dei finanziamenti statali e regionali previsti;
- le Organizzazioni Sindacali sono state informate nell'incontro del 20/6/2019;

Visti:

- il D.lgs. n. 196 del 30/6/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 190 del 6/11/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- la determinazione del direttore n. 314 del 19/06/2018, con la quale è stato approvato il piano dei fabbisogni di personale anni 2018-2020;

- la determinazione del direttore n. 703 del 05/12/2018, con la quale è stato approvato il piano dei fabbisogni di personale anni 2018-2020 (primo aggiornamento) e il piano assunzioni 2018;
- la determinazione del direttore n. 301 del 15/06/2018, con la quale è stato approvato il Piano delle Azioni Positive in materia di pari opportunità, relativo al triennio 2018-2020, ai sensi dell'art. 48, comma 1, D.Lgs. 11/4/2006 n. 198;
- la determinazione del direttore n. 2 del 2/01/2019, con la quale è stata approvata la nuova organizzazione dell'Agenzia Piemonte Lavoro;
- la determinazione del direttore n. 362 del 28/06/2019, con la quale è stato approvato il Piano della Performance, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 10 del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150;

Atteso che, nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art.6 bis della L.241/1990;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Visto il parere del collegio dei revisori rilasciato in data 28.06.2019, in cui viene confermata la copertura della spesa relativa alle assunzioni contemplate nel piano assunzioni 2019, limitatamente alle risorse stanziare nel bilancio di previsione pari ad €. 1.402.260,56;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di approvare la nuova dotazione organica dell'Agenzia Piemonte Lavoro come da **allegato A)** parte integrante del presente atto, in sostituzione di quella approvata con propria determinazione n. 314 del 19.06.2018;
- 2) di indicare, quale nuovo limite di spesa per le assunzioni di personale da parte dell'Agenzia regionale per il lavoro nel triennio 2019-2021, gli importi contenuti nel prospetto **allegato B)** parte integrante del presente atto;
- 3) di adottare la programmazione dei fabbisogni di personale dell'Agenzia per il triennio 2019-2021, comprensiva delle assunzioni già programmate e approvate dalla Giunta Regionale non ancora effettuate, nonché della copertura dei posti connessi alla sostituzione del personale cessato (sia regionale che di APL) nel triennio di programmazione;
- 4) di approvare altresì il piano annuale delle assunzioni - anno 2019 - come da **allegato C)**, parte integrante del presente atto;
- 5) di dare atto che la programmazione triennale del fabbisogno di personale potrà essere oggetto di ulteriori variazioni, integrazioni e limitazioni in relazione all'evoluzione del quadro normativo di riferimento, di nuove esigenze o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;
- 6) di dare atto altresì che le graduatorie dei pubblici concorsi verranno utilizzate anche per l'avvio di contratti di lavoro a tempo determinato relativi al piano di rafforzamento dei servizi, al piano di Rafforzamento dei Centri per l'impiego e raccordo con gli altri operatori del mercato del lavoro, con particolare riguardo a quelli di natura pubblica, finanziato da Regione Piemonte a valere sulle

risorse POR FSE 2014-2020, oltre alle sostituzioni di personale assente con diritto alla conservazione del posto;

- 7) di comunicare il presente atto ai Direttori regionali delle Direzioni "Segretariato generale", "Risorse finanziarie e patrimonio" e "Coesione sociale", nonché ai Dirigenti dei Servizi regionali "Stato giuridico, ordinamento e formazione del personale", "Organizzazione e pianificazione delle risorse umane", "Trattamento economico, pensionistico, previdenziale ed assicurativo del personale", alle Organizzazioni Sindacali e ai Dirigenti dell'Agenzia per quanto di rispettiva competenza.

Allegato A)

Nuova dotazione organica

Dirigenti	Cat. D	Cat. C	Cat. B	Cat. A	Totale
8	221	445	15	0	689

Dotazione organica precedente (ex. D.G.R. n. 45-8908 del 06.05.2019)

Dirigenti	Cat. D	Cat. C	Cat. B	Cat. A	Totale
1	46	87	14	0	148

Le suddette dotazioni non tengono conto del posto del Direttore dell'Agencia e delle 300 unità di personale CPI ex provinciali, inquadrati nei ruoli della Regione Piemonte e distaccati funzionalmente in APL.

Limite di spesa per le assunzioni di personale da parte dell'Agenzia Piemonte Lavoro ai sensi dell'art. 8 comma 1 della legge regionale n. 34/2008

2019	2020	2021
<p>€. 7.788.000,00 Per realizzazione piano straordinario di potenziamento</p>	<p>€. 17.464.000,00 Per realizzazione piano straordinario di potenziamento</p>	<p>€. 28.697.600,00 Per realizzazione piano straordinario di potenziamento</p>
<p style="text-align: center;">+</p> <p>€. 1.402.260,56 Limite quantificato con D.G.R. n. 62-7801 del 31.10.2018 e n. 45-8908 del 06.05.2019 (rientrano in tale limite sia la spesa per le assunzioni previste in precedenti piani del fabbisogno già approvati dalla Giunta Regionale ancora da effettuare, sia la spesa relativa alle ulteriori assunzioni programmate al di fuori del piano straordinario</p>	<p style="text-align: center;">+</p> <p>€. 1.402.260,56 Limite quantificato con D.G.R. n. 62-7801 del 31.10.2018 e n. 45-8908 del 06.05.2019 (rientrano in tale limite sia la spesa per le assunzioni previste in precedenti piani del fabbisogno già approvati dalla Giunta Regionale ancora da effettuare, sia la spesa relativa alle ulteriori assunzioni programmate al di fuori del piano straordinario</p>	<p style="text-align: center;">+</p> <p>€. 1.402.260,56 Limite quantificato con D.G.R. n. 62-7801 del 31.10.2018 e n. 45-8908 del 06.05.2019 (rientrano in tale limite sia la spesa per le assunzioni previste in precedenti piani del fabbisogno già approvati dalla Giunta Regionale ancora da effettuare, sia la spesa relativa alle ulteriori assunzioni programmate al di fuori del piano straordinario</p>
<p>+ €. _____ risorse da quantificarsi da parte della Regione Piemonte per finanziare il trasferimento delle tre risorse dirigenziali in distacco in APL</p>	<p>+ €. _____ risorse da quantificarsi da parte della Regione Piemonte per finanziare il trasferimento delle tre risorse dirigenziali in distacco in APL</p>	<p>+ €. _____ risorse da quantificarsi da parte della Regione Piemonte per finanziare il trasferimento delle tre risorse dirigenziali in distacco in APL</p>

PIANO ASSUNZIONI 2019

Cat.	N.	Profilo professionale vacante	PT/F T	Modalità di reclutamento ¹				Tempi
				Concorso pubblico-scorrimento graduatoria	Selezione Centro impiego	Art. 22, comma 15 D.Lgs. 75/17	Art. 20, comma 1 D.lgs. 75/17	
D	4	Specialista amministrativo	FT	4				II sem. 2019
D	1	Specialista amministrativo	FT				1	II sem. 2019
D	1	Specialista in prevenzione, sicurezza e logistica	FT	1				II sem. 2019
D	1	Specialista amministrativo	FT			1		II sem. 2019
D	2	Specialista in informatica e telematica	FT	2				II sem. 2019
D	12	Specialista politiche del lavoro	FT	12				II sem. 2019
D	2	Specialista politiche del lavoro	FT			2		II sem. 2019
D	1	Specialista in comunicazione ed informazione	FT	1				II sem. 2019
D	1	Specialista amministrativo	FT				1	II sem. 2019
TO TD	25			20	0	3	2	25
C	17	Assistente amministrativo	FT	17				II sem. 2019
C	1	Tecnico gestione degli immobili	FT	1				II sem. 2019
C	2	Tecnico in informatica e telematica	FT	2				II sem. 2019
C	13	Tecnico servizi per l'impiego	FT	13				II sem. 2019
C	5	Tecnico servizi per l'impiego	FT			5		II sem. 2019
TO TC	38			33	0	5		38
B1	1	Coadiutore amministrativo	FT					II sem. 2019
TO TB	1			0	1	0	0	1
	64							

1) Le procedure concorsuali sopra elencate vengono effettuate in pendenza di svolgimento della procedura di mobilità preventiva obbligatoria ex art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

